

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(570) *UCCHIELLI: Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) *FERRANTE ed altri: Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e *passim*
BARRILE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 11
BEDIN (*PPI*) 5, 8, 11 e *passim*
BUCCI (*Forza Italia*) 11
CUSIMANO (*AN*) 6
FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole* 3, 5, 9 e *passim*
GERMANÀ (*Forza Italia*) 5, 6, 7 e *passim*

RECCIA (*Forza Italia*) Pag. 11
SARACCO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*. 2, 3, 5 e *passim*

(3571) *Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 13, 15
PIATTI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*. 13

(3529) *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio
(Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE 15

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI. – *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri. – *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246, sospesa nella seduta del 4 novembre scorso.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto entro i termini prefissati, ad eccezione di una proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 2, avanzata dal relatore, che recepisce un'indicazione formulata dalla 1^a Commissione permanente. La Commissione affari costituzionali ha infatti espresso, in data 10 novembre 1998, parere di nulla osta sull'articolato in esame ad eccezione del comma 2 dell'articolo 2, recante una disposizione ritenuta ultronea e lesiva dell'autonomia regionale, per il quale il parere è contrario.

Comunico inoltre che la 5^a Commissione permanente, per quanto di competenza, ha espresso parere di nulla osta sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come lei ha testè ricordato, la 1^a Commissione permanente ha espresso parere contrario sul comma 2 dell'articolo 2, che recita: «I regolamenti regionali definiscono condizioni e tempi per la realizzazione degli strumenti di cui al comma 1», ritenendo tale disposizione ultronea e lesiva dell'autonomia regionale.

Reputando che il recepimento di tale indicazione non pregiudichi l'organicità del testo proposto dal Comitato ristretto, ho presentato un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno, presentato dal senatore Monteleone, al quale hanno aggiunto le proprie firme i senatori Cusimano, Reccia e Bonatesta:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246 in materia di disciplina delle strade del vino,

premessi che:

il riconoscimento normativo delle strade del vino deve necessariamente coniugarsi con la valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche e storiche delle zone interessate;

che in tale ottica si auspica un coordinamento interregionale fra quelle aree a cavallo fra regioni limitrofe e non, purchè con identica matrice anche storica e culturale, come ad esempio l'itinerario dei Castelli Federiciani che, tra le varie regioni del Mezzogiorno, coinvolge il Vulture-Melfese (Basilicata) e Castel del Monte (Puglia);

che nella suddetta prospettiva occorre superare il criterio dei confini amministrativi valorizzando piuttosto quello dei possibili distretti agroalimentari;

che il concetto di distretto-agroalimentare deve però tenere necessariamente conto di quelle affinità anche storiche e culturali fra aree con identica vocazione agricola, in un'unione virtuosa di tradizione, cultura, ricerca, formazione e produttività comuni,

impegna il Governo:

a varare tempestivamente la normativa sui distretti agroalimentari, valorizzando in essi le affinità anche storiche e culturali fra quelle aree con identica vocazione agricola;

ad assicurare, nel riconoscimento normativo delle strade del vino, il coordinamento interregionale fra quelle aree a cavallo fra due regioni e con identica matrice anche storica e culturale».

0/3246/1/9

MONTELEONE

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto. Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Principi e obiettivi)

1. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambien-

tali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

2. Le attività di recezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino» possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del vino», possono prevedere i seguenti strumenti:

- a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato di gestione;
- d) il sistema della segnaletica;
- e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. I Regolamenti regionali definiscono condizioni e tempi per la realizzazione degli strumenti di cui al comma 1.

3. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

2.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BEDIN. Signor Presidente, intervengo solo per dire che mi pare opportuna l'osservazione contenuta nel parere della 1^a Commissione, in quanto effettivamente è ultronea l'indicazione di cosa i regolamenti regionali devono definire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

GERMANÀ. Signor Presidente, con l'emendamento testé approvato, che sopprime il comma 2 dell'articolo 2, ossia la previsione che i regolamenti regionali definiscono le condizioni della segnaletica, cosa si verifica? In primo luogo, secondo me avete dimenticato che la segnaletica dev'essere uguale per tutta la nazione, perché si potrebbe verificare che tre regioni confinanti stabiliscano di adottare tre segnali diversi per lo stesso fine.

BEDIN. C'è l'articolo 3 che stabilisce alcuni limiti.

GERMANÀ. Se le caratteristiche dei cartelli devono essere uguali e vengono stabilite in base all'articolo 3, allora le regioni devono adeguarsi a queste caratteristiche; invece, alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 è indicato «il sistema della segnaletica» tra gli strumenti che le regioni «possono prevedere». In altre parole, o è il Ministro che stabilisce tali caratteristiche o sono le regioni; infatti, ripeto che nell'articolo 2 si stabilisce che è la regione che può prevedere il sistema di segnaletica, norma che involontariamente è in contrasto con l'articolo 3, il quale dice che è il Ministro a stabilire le caratteristiche della cartellonistica.

Questo aspetto dovrebbe essere chiarito meglio perchè si deve sapere con precisione se spetta alla regione o al Ministro stabilire queste caratteristiche. Sarebbe più giusto che fosse il Ministro a stabilire una cartellonistica o una segnaletica (decidiamo se chiamarla con un nome o con l'altro) per tutta la nazione.

CUSIMANO. È una potestà concorrente.

GERMANÀ. Ma i cartelli non possono essere, ad esempio, di colore diverso nelle varie regioni.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, il colore dipende anche dalle amministrazioni regionali.

GERMANÀ. Se la mia azienda insiste su tre regioni non posso avere tre colori diversi. Quindi, secondo me occorre chiarire meglio questo aspetto. Io demanderei questa competenza al Ministro, in modo che le caratteristiche della segnaletica siano uguali per tutta la nazione.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2, al comma 1, recita: «Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:», e poi, al punto *d*), annovera «il sistema della segnaletica». Pertanto, la regione prevede la segnaletica e il Ministro stabilisce le caratteristiche.

GERMANÀ. Scusi, senatore Saracco, ma dire che le regioni «possono prevedere il sistema della segnaletica» cosa significa?

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Significa che possono anche non prevederla. In teoria le regioni potrebbero anche non realizzarla.

GERMANÀ. Dunque, se non la prevedono non succede niente. Se la prevedono cosa succede?

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Se la prevedono, il Ministro, in conformità con quanto stabilito all'articolo 3, definisce, uniformemente per tutto il territorio nazionale, le caratteristiche della cartellonistica.

GERMANÀ. Bisogna specificarlo meglio.

PRESIDENTE. L'articolo 3 chiarisce questa parte, collega Germanà...

GERMANÀ. Sì, ma è in contrasto, ripeto, con l'articolo 2.

PRESIDENTE. ...infatti l'articolo 3 recita: «Con decreto del Ministro per le politiche agricole (...) sono definiti gli *standard* minimi di qualità e le caratteristiche della cartellonistica».

GERMANÀ. Signor Presidente, la cartellonistica è una cosa, la segnaletica è un'altra. La segnaletica è quella stradale.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Ma «segnaletica» e «cartellonistica» qui sono usati come sinonimi, vogliono indicare la stessa cosa.

GERMANÀ. Appunto, conviene usare lo stesso termine.

CUSIMANO. Non possiamo cambiare il testo in questo modo, altrimenti allunghiamo eccessivamente i tempi di approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dunque, il relatore e la Commissione convengono nel precisare che in questo testo «cartellonistica» e «segnaletica» sono usati come sinonimi?

GERMANÀ. Non è la stessa cosa. Segnalo la necessità di una soluzione per chiarire meglio questo aspetto. La segnaletica è quella che si mette sulle strade, la cartellonistica è quella dei cartelloni: sono due cose diverse. Chiaritelo meglio, non so come, ma chiaritelo.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei avanzare un'osservazione forse utile a chiarire questo aspetto che mi viene suggerita dal collega Preda. I pittogrammi sono stabiliti a livello europeo, cioè come rappresentare le «strade del vino», le modalità per rappresentarle; la segnaletica è stabilita dal codice della strada.

GERMANÀ. Esatto.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Voglio dire che sulla segnaletica non c'entriamo, per così dire, perché è stabilita dal codice della strada; circa i pittogrammi, l'Europa ha definito quali sono e il Ministro, attraverso un proprio decreto, ne adotta le caratteristiche.

GERMANÀ. Ma allora non è più competente la regione, ma dev'esserlo la provincia o il comune, perché la regione non può stabilire qual è la segnaletica di un certo comune.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Non mi sono spiegato bene. La segnaletica è stabilita dal codice della strada: non la stabilisce né la regione, né la provincia, né il comune; nemmeno il Ministro per le politiche agricole la stabilisce: quest'ultimo, con proprio decreto, stabilisce i

pittogrammi, o meglio, assume i pittogrammi che rappresentano «le strade del vino».

GERMANÀ. La regione non c'entra più allora, perché, se in un incrocio stradale la segnaletica è già completa, il comune o la provincia possono dire di no.

Secondo me, eliminando il punto *d*) del comma 1 dell'articolo 2 si evitano problemi. La mia proposta è di demandare tutto al Ministro e di sopprimere questo punto *d*) dove si parla del sistema della segnaletica, così tutto resta generico; se si entra nel particolare si creano problemi.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Nell'ambito della segnaletica stabilita dal codice della strada la regione può scegliere di assumere un segnale caratterizzante le «strade del vino».

GERMANÀ. Questo può significare che ogni regione potrà fare una scelta diversa.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. No, la norma è proprio per escludere questa possibilità dell'adozione di un segnale diverso.

GERMANÀ. Ripeto che demanderei questa competenza al Ministro.

PRESIDENTE. Vorrei ascoltare i punti di vista di altri colleghi in proposito.

BEDIN. Non mi porrei molti scrupoli rispetto alla questione sollevata dalla 1^a Commissione che non ha mosso obiezioni al testo dell'articolo 3 in cui compare il termine «cartellonistica». Non dovrebbero dunque sorgere problemi circa la sostituzione dell'espressione «segnaletica», alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, con la parola «cartellonistica». Sono contrario alla proposta del senatore Germanà di demandare al Ministro per le politiche agricole la previsione degli strumenti indicati al comma 1 dell'articolo 2. La definizione del sistema di segnaletica rientra nella competenza regionale: spetta dunque alle regioni stabilire secondo quali modalità, in quali luoghi e con quale tipo di messaggio pubblicizzare le strade del vino. È opportuno che la cartellonistica abbia caratteristiche uniformi individuate, d'intesa con le regioni, a livello nazionale, ma il modo di introdurla rientra nella competenza regionale. Ritenendo che non si tratti di una mera questione semantica, si potrebbe uniformare le espressioni ricorrenti agli articoli 2 e 3, adottando la dizione «cartellonistica».

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Non avrei alcunché da obiettare alle considerazioni svolte dal senatore Bedin, che mostra sempre un'acuta sensibilità rispetto alla salvaguardia delle prerogative e delle peculiarità regionali. Pur non essendo pregiudizialmente contrario all'indicazione

suggerita dal collega, insisto nell'osservare che la segnaletica è categoria più ampia, tale da ricomprendere la cartellonistica.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Condivido l'analisi del relatore, senatore Saracco. Desidero aggiungere che, qualora mancasse la volontà da parte di qualche regione di definire gli strumenti previsti dal provvedimento, il Governo non avrebbe alcun potere di intervento sostitutivo. Ritengo che l'impostazione sostenuta dal relatore sia sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi di qualità e le caratteristiche della cartellonistica, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea.

GERMANÀ. Signor Presidente, vorrei osservare che non è specificato se le spese per la cartellonistica siano a carico delle province, dei comuni o dell'ANAS.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, sono sorpreso della sua perplessità, tenuto conto del fatto che l'articolato in esame è stato oggetto di lunga meditazione in sede di Comitato ristretto, che nessun senatore ha presentato emendamenti entro i termini fissati e che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade del vino» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

3. Il Ministero per le politiche agricole può promuovere ricerche ed iniziative per la realizzazione di «percorsi omogenei del vino» con destinazione e arrivo in località italiane nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Riconoscimento delle «strade» già istituite)

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» già istituite.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RECCIA. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul provvedimento in esame che ha trovato unanime accoglimento da parte della 9^a Commissione. Il testo è d'importanza notevole perché si iscrive in norme quadro che riordinano lo sviluppo delle potenzialità insite in risorse storiche, architettoniche, artistiche e ambientali, e promuovono i nostri prodotti tipici. Si capovolge una vecchia concezione favorendo l'inventiva: la trasformazione di un'operazione di *marketing* in una operazione di rivalutazione globale del sistema Italia dipenderà dalle nostre capacità. Grazie alla bontà dei prodotti ci faremo conoscere meglio e riusciremo a far apprezzare le realtà paesaggistiche, culturali e architettoniche che insistono sul territorio nazionale. Sebbene appaia soddisfare un'esigenza statale, il provvedimento ha in realtà una valenza che supera ogni nostra aspettativa. Dichiaro dunque il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul testo normativo in esame.

BUCCI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul testo normativo in esame, senza sottacere però la sofferenza con cui la 1^a Commissione ha dato il suo benestare al disegno di legge. Ricordo le acrobazie che sono state necessarie per superare il disagio manifestatosi in ordine ad un possibile conflitto tra le competenze regionali e quelle statali.

È una materia estremamente delicata, che richiede molta attenzione e soprattutto sensibilità, perché oggi abbiamo superato questa situazione, però si potrebbero creare situazioni più difficili in grado di metterci in contraddizione riguardo, da un lato, ad uno spirito di rivalutazione del ruolo delle regioni nell'ambito delle funzioni amministrative dello Stato, e, dall'altro lato, al ruolo dello Stato e quindi del Parlamento.

BARRILE. Signor Presidente, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo anch'io dichiaro voto favorevole a questo disegno di legge. Spero che oggi, dopo parecchie sofferenze anche di legislature passate, sia

l'ultima volta che il Senato esprime un voto su questo disegno di legge e quindi auspico che la Camera lo approvi definitivamente perché possa diventare legge dello Stato.

Anch'io sono d'accordo con il senatore Reccia, nel senso che questo sembra un provvedimento minore, ma credo invece sia un provvedimento importantissimo, da tempo auspicato dalle regioni e dai comuni, perché può costituire un'occasione di sviluppo per il territorio, una sintesi e una giusta rappresentazione rispetto alla fruizione e alla valorizzazione del nostro territorio in simbiosi con i prodotti dell'agricoltura, in modo particolare il vino.

Quello al nostro esame crediamo sia, appunto, un provvedimento importante ed ecco perché esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto, del quale ringraziamo in particolare il senatore Saracco, anche per il ruolo di mediazione che ha svolto – come diceva il senatore Bucci – nei confronti della 1^a Commissione. Credo che oggi, approvando questo provvedimento, si offra un importantissimo contributo alla valorizzazione delle realtà economiche territoriali e dei prodotti tipici di qualità di cui il nostro paese è alquanto ricco.

BEDIN. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano a questo provvedimento, voto che nasce dalla consapevolezza della bontà del provvedimento stesso ma anche dal fatto che esso, come hanno già ricordato alcuni colleghi, rappresenta un capitolo di un più generale impegno nel settore della qualità, impegno che è stato ribadito dal programma del nuovo Ministro per le politiche agricole, che continua l'impegno del ministro Pinto.

Si tratta di impegnarci sulla qualità dei prodotti (e mi riferisco alla materia di cui stiamo discutendo), ma anche (e questo è un altro degli aspetti importanti) sotto il profilo del legame fra agricoltura e territorio, che ha moltissime sfaccettature; il capitolo della protezione ambientale è probabilmente quello sul quale maggiormente appunteremo le nostre attenzioni, anche con i disegni di legge che abbiamo al nostro esame, ma anche quello della fruizione turistica del territorio con i suoi prodotti agricoli tipici merita grande attenzione.

Rilevanti sono due elementi che potrebbero apparire secondari; il primo consiste nel fatto che, pur parlandosi di «strade del vino», abbiamo previsto che altri prodotti agricoli possano usufruire di questa normativa, il che mi sembra importante; il secondo consiste nel fatto che, trattandosi di un provvedimento attorno al quale hanno lavorato prevalentemente le amministrazioni locali, mi sembra utile che, pur nel grandissimo rispetto che abbiamo per le regioni, il provvedimento preveda anche un ruolo attivo degli enti locali interessati.

Concludo, riferendomi alla parte procedurale, rilevando che abbiamo svolto, anche da questo punto di vista, un buon lavoro. Io non ho assolutamente un'opinione negativa sul percorso che abbiamo seguito con la 1^a Commissione; mi sembra un'utile esperienza, per la 1^a Commissione e per la nostra, quella di iniziare a creare provvedimenti che tengano

conto della struttura ormai federale dell'agricoltura nel nostro Paese, del fatto che stiamo lavorando per una riforma del Ministero in senso autonomistico e quindi è giusto che anche il Parlamento legiferi in questa direzione.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Signor Presidente, intervengo per esprimere apprezzamento da parte del Governo per l'impegno profuso dalla Commissione nella sua interezza.

Rivolgo un ringraziamento al relatore per le reali acrobazie (e ce ne sono volute tante) compiute per arrivare a questo testo unificato, cui si è pervenuti grazie ad un concerto con la 1^a Commissione, fatto importante e positivo nell'ottica sottolineata dal collega Bedin: è una cultura nuova, noi dobbiamo farcene carico e, prendendo stimolo da questo provvedimento, dobbiamo d'ora in poi lavorare in questo tipo di ottica.

Esprimo poi soddisfazione per il testo che approviamo oggi in questa Commissione, un testo che ritengo importante perché è sì programmatico, di coordinamento, ma esprime una volontà, da parte di questo ramo del Parlamento, di valorizzare il nostro turismo rurale. Si tratta inoltre di un testo che si muove nell'ottica della valorizzazione dei nostri prodotti di qualità e nel quale si prevede che le sue disposizioni possano essere estese ad altri prodotti tipici, con particolare riguardo all'olio d'oliva.

Ringrazio dunque per l'ennesima volta tutti i colleghi che hanno mostrato un grande senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei ringraziare il collega relatore Saracco per il lavoro saggio e sapiente che ha saputo svolgere, nonché il Comitato ristretto, che ha fornito degli apporti notevoli alla definizione del testo finale (e mi rivolgo al collega Bedin, che ha partecipato in modo particolare a questa elaborazione).

Vorrei poi svolgere soltanto due considerazioni. La prima è che fin dall'inizio siamo stati tutti d'accordo sul fatto che questo provvedimento dovesse muoversi in direzione della promozione della qualità, che è un dato forte e strategico dell'agricoltura italiana. Nel corso dell'audizione dell'Associazione nazionale città del vino abbiamo recepito il valore anche simbolico che viene attribuito a questo disegno di legge.

La seconda considerazione è che abbiamo avuto più difficoltà sull'aspetto della presa di coscienza di un assetto federale in agricoltura, assetto testé richiamato dal collega Bedin. Pertanto penso che effettivamente si possa dire che questo mese circa che abbiamo utilizzato per poter arrivare al voto finale è servito a noi come Commissione agricoltura per precisare nuovamente i contenuti di un'iniziativa normativa di segno federalista; penso che sia servito anche alla Commissione affari costituzionali per capire che vi sono però delle funzioni di indirizzo e di coordinamento che sono nazionali e fanno capo allo Stato. Penso, quindi, che in fin dei conti sia la 1^a che la 9^a Commissione abbiano compiuto un passo in avanti.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Esprimo compiacimento per il fatto che i singoli articoli e il disegno di legge nel suo complesso siano stati approvati all'unanimità.

(3571) *Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico», già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Piatti a riferire alla Commissione sul disegno di legge in titolo.

PIATTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 3571, recante interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, persegue l'obiettivo di realizzare alcuni progetti mirati in tali comparti per far fronte a crisi di mercato, per ottemperare agli impegni assunti con le organizzazioni sindacali ed i produttori in talune «vertenze», per attuare innovazioni derivanti dalla normativa comunitaria, per dotare il settore agricolo di occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, presenti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le linee programmatiche di intervento e di indirizzo per l'agrumicoltura italiana, anche allo scopo di contenere i costi di produzione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli. Per il conseguimento degli obiettivi di tali interventi strutturali è prevista la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede lavori di adeguamento delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, in adempimento di un obbligo derivante dal recepimento della normativa comunitaria (articolo 2, comma 1, lettera g, del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997). Il Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, predispone, entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, un programma di interventi finanziari per la cui attuazione è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per il 1998. Sono considerate prioritariamente le esigenze delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone inoltre che, per assicurare la continuità degli interventi nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, è autorizzata la spesa di 391 miliardi nel 1998. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, l'importo suddetto è destinato dal CIPE per il finanziamento dei programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione della legge n. 984 del 1997 e scadenti nel 1998, e per le attività previste dai decreti legislativi nn. 143 del 1997 e 173 del 1998.

L'articolo 2 autorizza la società per l'intervento nel settore bieticolo e saccarifero (RIBES) ad acquisire, a decorrere dal 1998, le occorrenti risorse finanziarie, in relazione ad operazioni di ammortamento per capitale ed interessi, nell'importo massimo di lire 40 miliardi l'anno, correlato ad un impegno quindicennale. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede per il triennio 1998-2000 tramite riduzione dello stanziamento iscritto al Fondo speciale del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

L'articolo 3 prevede interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare. Al comma 1 è previsto uno stanziamento di 10 miliardi nel 1999 e di 20 miliardi per l'anno 2000 e gli anni successivi in relazione alle attività svolte dalle associazioni degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici, per controlli funzionali e per valutazioni genetiche.

Il comma 2 attribuisce all'AIMA 7,5 miliardi nel 1998 per interventi a titolo di aiuti all'ammasso privato delle patate. Il comma 3 attribuisce all'AIMA un miliardo nel 1998 e 6,5 miliardi nel 1999 per l'erogazione di aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione industriale. Il comma 4 autorizza una spesa di 5 miliardi l'anno a decorrere dal 1998, in applicazione delle scelte adottate alla Conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose. Il comma 5 autorizza la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1999 e 2000 ad ulteriore sostegno degli interventi nel settore agricolo e agrumicolo di cui al comma 1 dell'articolo 1, di lire 8 miliardi per il 1999 e di 18 miliardi per il 2000 in relazione al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori in base alla legge n. 95 del 1995.

L'articolo 4, infine, reca norme per la copertura finanziaria.

Gli interventi previsti dal provvedimento sono limitati ma attesi, essendo stati oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali ed i produttori sia in Commissione sia nell'ambito del «tavolo di concertazione».

In conclusione, il disegno di legge prevede in totale la spesa di 569 miliardi per il 1998, di 89,5 miliardi per il 1999 e di 103 miliardi per l'anno 2000. In considerazione delle rilevanti risorse stanziare, auspico una sollecita conclusione della discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3571 ad altra seduta.

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio.

(Rimessione all'Assemblea).

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Bettamio, Cusimano, Reccia, Bucci e Bonatesta hanno presentato, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n 3529, in materia di denominazioni di origine protette, di cui la Commissione aveva già iniziato la discussione con lo svolgimento della relazione illustrativa da parte del senatore Bedin. I lavori proseguiranno conseguentemente in sede referente in altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DO^T. GIANCARLO STAFFA